

## **Dati informativi concernenti la legge regionale 16 marzo 2018, n. 13**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### **1. Procedimento di formazione**

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
  - progetto di legge n. 28: proposta di legge d'iniziativa del consigliere Conte relativa a "Norme per la disciplina dell'attività di cava";
  - progetto di legge n. 153: disegno di legge relativo a "Norme per la disciplina dell'attività di cava" (deliberazione della Giunta regionale n. 8/DDDL del 17 maggio 2016);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Norme per la disciplina dell'attività di cava";
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 8 marzo 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Francesco Calzavara, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Andrea Zanoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 marzo 2018, n. 13.

### **2. Relazione al Consiglio regionale**

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Francesco Calzavara, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, disciplina dell'attività di cava, è stata approvata ben oltre un trentennio fa ma - pur ispirata a principi allora innovativi - non ha mai ricevuto piena ed efficace attuazione.

Lo strumento legislativo del 1982 conferisce, infatti, la funzione pianificatoria dell'attività di cava alla Regione ed alle province, rispettivamente competenti alla redazione del Piano Regionale dell'Attività di Cava (PRAC), del Piano Provinciale dell'Attività di Cava (PPAC) nonché, quanto alle province, del Programma Provinciale di Escavazione (PPE). E, tuttavia, la mancata approvazione del PRAC - e, conseguentemente, dei piani di livello inferiore - ha determinato un regime di regolamentazione ridotto, rispetto alla volontà del legislatore.

La legge si dotò di un regime transitorio, limitato - nelle intenzioni - all'assunzione degli strumenti di piano ma, nei fatti, radicatosi come base giuridica per l'attività estrattiva regionale dell'ultimo trentennio.

L'attività estrattiva in Veneto è pertanto rimasta vincolata a detto regime transitorio che, d'altro canto, nel tempo ha manifestato gli inevitabili limiti.

Nel corso degli anni sono stati presentati alcuni disegni di legge di novellazione per la disciplina dell'attività di cava.

E la Giunta regionale adottò una prima proposta di PRAC con deliberazione n. 92 in data 17.02.1987, rimasta senza seguito. Successivamente, con deliberazione n. 135/CR del 21.10.2008, la Giunta assunse una proposta di PRAC, modificata a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, che però non venne approvata dal Consiglio Regionale. Ugualmente, nel 2014 la Giunta presentò un nuovo disegno di PRAC, rimasto tale perché non approvato.

Come noto, la mancata definizione del PRAC, quale strumento di pianificazione del settore, previsto nei suoi contenuti e finalità e disciplinato per la sua approvazione dalla legge regionale n. 44 del 1982, pur a fronte - come ricordato - di reiterate iniziative assunte in diverse legislature dalla Giunta regionale e di relative istruttorie condotte dai competenti organi del Consiglio regionale, ha determinato, con il progressivo esaurimento delle potenzialità applicative della disciplina transitoria della legge regionale n. 44 del 1982, le condizioni per un contenzioso, intrapreso dagli operatori del settore nell'anno 2016 volto a vedere approvato il Piano quale strumento di definizione delle condizioni di esercizio dell'attività estrattiva nel territorio regionale.

La Regione è risultata soccombente in tutti i gradi del giudizio per la mancata definizione ed approvazione del PRAC, ivi compreso il giudizio di ottemperanza avanti al TAR Veneto, attivato dai ricorrenti per conseguire l'esecuzione del giudicato formatosi sulla vicenda e conclusosi con la nomina di Commissario ad acta e la definizione di un termine finale per la adozione del PRAC.

È pure noto come l'intervento del legislatore regionale con l'articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016, recante prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava, ha determinato le condizioni per rivolgere istanza al TAR Veneto, ai sensi del codice del processo amministrativo ed al fine di conoscere se ed in che misura tale disposizione, a prescindere dai rilievi di legittimità costituzionale formulati dal Governo ed in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, possa essere

assunta quale prima forma di esecuzione del giudicato e comunque per conseguire, attesa l'attività istruttoria in corso presso i competenti organi, l'individuazione di un ulteriore, ultimo e perentorio termine per provvedere.

L'udienza già fissata per il giorno 8 novembre 2017 e rinviata - atteso lo stato di avanzamento e la programmazione dei lavori della Commissione consiliare in ordine al testo di legge e alla proposta di PRAC - ha condotto alla definizione del termine ultimo del giorno 22 marzo 2018.

In tali limiti, il tema della definizione del PRAC con la sua approvazione da parte del Consiglio regionale, rimane nella disponibilità del legislatore regionale che, nell'esercizio della sua discrezionalità ha altresì ritenuto di ridefinire il quadro normativo di riferimento per il settore, come emerge dalla presentazione di proposte di iniziativa legislativa, anche della stessa Giunta regionale, quale nuovo quadro di riferimento legislativo e programmatico per il settore della attività estrattiva.

E improcrastinabile, è stata avvertita, infatti, la necessità di una nuova disciplina nel suo complesso, se si considerano la modificazione che il quadro normativo generale ha subito nel tempo, il mutamento delle esigenze imprenditoriali nei settori legati all'attività estrattiva ed una sempre maggiore e diffusa sensibilità verso le problematiche legate alla tutela dell'ambiente.

Come già si evidenziava, ad esempio, con la legge 44, al PRAC - disciplinante l'attività di coltivazione dei materiali di Gruppo A - succedono un Piano Provinciale dell'Attività di Cava (PPAC) e un Programma Provinciale di Escavazione (PPE), entrambi predisposti dalle province sulla base del PRAC e delle indicazioni dei comuni.

La pianificazione delle attività di coltivazione degli altri materiali, quelli individuati nel gruppo B, viene invece lasciata alle province, le quali possono stabilire i materiali e i territori escavabili, salva la possibilità per la Regione, in sede di PRAC, di dettare criteri e modalità particolari per la coltivazione riferiti anche alle cave di materiali di gruppo B.

Questa impostazione, pur raffigurando una corretta organizzazione istituzionale del settore, tesa a valorizzare il ruolo degli enti locali, prevede un'articolazione su ben tre livelli della pianificazione, risultando eccessiva, poco funzionale e non rispondente alle attuali esigenze di operatività delle imprese del settore.

D'altro canto, nel disegno della legge regionale n.44 del 1982 la stessa suddivisione dei materiali nei due gruppi A e B viene concepita in ragione della sola estensione territoriale delle attività estrattive, senza fare riferimento al maggiore interesse ai fini produttivi dei materiali, come invece suggerirebbe un approccio più moderno ed operativo.

Una nuova pianificazione di settore non può pertanto prescindere da un aggiornamento e riscrittura della base legislativa cui si riferisce.

Il tratto saliente del presente disegno di legge è, allora, un ripensamento, anche nel segno della semplificazione, della funzione programmatica dell'attività estrattiva, attribuita ora alla Regione, assieme a quella autorizzatoria.

Inoltre, la legge regionale n. 44 del 1982 è appesantita da procedure di pianificazione eccessivamente lunghe e complesse che ignorano i recenti sviluppi normativi e tecnici del settore ambientale per l'attività di progettazione delle opere e dei piani. Il riferimento è alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) che accompagnano l'intera fase di predisposizione del piano ed alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), cui sono sottoposti i progetti di opere ed interventi potenzialmente impattanti rispetto all'ambiente ed all'ecosistema.

Il presente Disegno di legge, quindi, contiene la nuova disciplina del settore che, da una parte, si mantiene vicina ai contenuti della legge regionale n. 44 del 1982, recependone ed intensificandone l'apprezzabile filosofia di contenimento dell'interesse produttivo con quello, generale, alla preservazione dell'ambiente e del paesaggio, dall'altra, introduce innovazioni imposte dall'evolversi del quadro normativo, economico, imprenditoriale ed ambientale, oltre che dall'esperienza maturata nel corso di una applicazione trentennale.

Il testo, nato dall'abbinamento e dall'unificazione del disegno di legge della Giunta regionale n. 153 e del progetto di legge d'iniziativa consiliare n. 28, integrato da modificazioni di merito e tecniche ritenute opportune in sede d'istruttoria, oltre che da osservazioni espresse, in sede di audizione, dai soggetti interessati e dagli enti locali, si compone di trentasette articoli distribuiti in sei Titoli:

- Titolo I - Principi e finalità (articoli da 1 a 4);
- Titolo II - Pianificazione e progettazione dell'attività di cava (articoli da 5 a 9);
- Titolo III - Autorizzazione (articoli da 10 a 21);
- Titolo IV - Vigilanza e sanzioni (articoli da 22 a 27);
- Titolo V - Aree di cava degradate (articolo 29);
- Titolo VI - Norme finali, transitorie, finanziarie e di abrogazione (articoli da 30 a 38).

Le principali innovazioni, rispetto all'attuale disciplina dell'attività estrattiva, sono le seguenti:

- è prevista una diversa suddivisione delle tipologie di materiali di cava, per attribuire maggior rilievo alla destinazione degli stessi, conseguentemente estendendo le tipologie di materiale oggetto di pianificazione a tutti i materiali destinati alle costruzioni (sabbie e ghiaie, detriti e calcari per costruzioni) che rappresentano i maggiori volumi estratti e la maggior diffusione sul territorio regionale (articolo 4). La legge regionale n. 44 del 1982 indica, invece, come materiali oggetto di pianificazione, sabbie e ghiaie e calcari per cemento;
- viene posta una maggiore attenzione alla riduzione del consumo di suolo, anche attraverso un risparmio dei giacimenti, sia nella dichiarazione di principio (articolo 1), sia valorizzando il riutilizzo in cava delle terre e rocce da scavo in sostituzione dei materiali di cava (articolo 2);
- sono considerati gli impatti derivanti dal trasporto del materiale sulla viabilità, anche coinvolgendo nell'istruttoria della domanda di cava i comuni limitrofi a quello di ubicazione della cava (articolo 11, comma 4) e prevedendo contributi anche a tali comuni (articolo 19, comma 3);
- le procedure di pianificazione sono notevolmente snellite, prevedendo solo una fase di pianificazione regionale (PRAC) (articoli 5, 6 e 7) - eliminando, dunque, le pianificazioni provinciali - e procedure semplificate di adeguamento del piano (articolo 7, commi 3 e 4). La legge regionale n. 44 del 1982 dispone oltre al Piano Regionale Attività di Cava (PRAC), il Piano Provinciale Attività di Cava (PPAC) ed il Programma Provinciale di Escavazione (PPE);

- la competenza autorizzatoria alla coltivazione del giacimento di cava è posta in capo alla Regione (articolo 10) ed il procedimento di autorizzazione è semplificato, al fine di una maggiore efficienza, conformemente alle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990, col ricorso alla procedura in conferenza dei servizi, e viene coordinato con la vigente disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale cui i progetti di coltivazione di cava soggiacciono (articolo 11). Diversamente, la legge regionale n. 44 del 1982 dispone che dopo l'approvazione del PRAC la competenza autorizzatoria sia conferita alle province;
- è stata introdotto un forte contenimento all'istituto della proroga dei termini per la conclusione dei lavori di estrazione che viene, di norma, limitata ad una sola volta, per una durata non superiore alla metà dell'autorizzazione originaria (articolo 12, comma 3), al fine di favorire la ricomposizione della cava in tempi certi o di rivalutare, nell'ambito delle procedure di una nuova autorizzazione, l'opportunità della prosecuzione dei lavori (articolo 12, comma 3). La legge regionale n. 44 del 1982 non dispone attualmente limitazioni;
- quanto all'organo tecnico consultivo per l'attività estrattiva, la presente proposta prevede che la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (CTRAE) sia costituita da dodici componenti. La legge regionale n. 44 del 1982 ne prevede ventotto, cui si aggiungono i ventiquattro componenti della Commissione tecnica provinciale per l'attività di cava (CTPAC);
- viene posto un limite di legge alla durata dei lavori di coltivazione previsti dall'autorizzazione, in funzione delle dimensioni del giacimento e della capacità produttiva, definito per un massimo di vent'anni (articolo 12). La legge regionale n. 44 del 1982 rapporta la durata dei lavori di coltivazione alle dimensioni del giacimento e della capacità produttiva e non prevede per questa un limite massimo di legge;
- viene conferito un ruolo significativo al direttore dei lavori della cava, al fine di una maggiore garanzia sulla corretta esecuzione dei lavori di coltivazione (articolo 18);
- sono previsti ulteriori contributi in funzione del materiale estratto, a favore della Regione (articolo 19) oltre che dei comuni limitrofi. Più specificamente, sono previsti contributi ai comuni, in ragione del volume di materiale estratto e del valore unitario specifico definito dalla Giunta. I contributi sono erogati, in parte, anche ai comuni limitrofi interessati dal disagio alla viabilità indotto dall'attività di coltivazione del giacimento. Inoltre, a carico del titolare dell'autorizzazione viene posto, per tutti i materiali di estrazione, l'ulteriore onere del 15% a favore della Regione, per l'intera durata dell'estrazione (articolo 19, comma 7). La legge regionale n. 44 del 1982 attualmente prevede un contributo al comune in ragione del volume di materiale estratto e del valore unitario specifico definito dalla Giunta regionale e, dal 2017, limitatamente alle cave di ghiaia, un ulteriore contributo del 20% in favore della Regione;
- l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'attività di cava, in relazione ad eventuali comportamenti in violazione della legge o dei contenuti dell'autorizzazione, spetta ai comuni territorialmente competenti che, per l'esercizio dell'attività possono avvalersi del supporto operativo di Arpav (articolo 22). In caso di inerzia dei comuni interviene la Regione. Analogamente, spetta ai comuni il potere sanzionatorio. L'attuale legge, ugualmente pone in capo ai comuni la funzione di vigilanza, esercitata, tuttavia, d'intesa con la provincia di riferimento;
- sono disposte ulteriori fattispecie presupposto di sospensione cautelare dei lavori di coltivazione (articolo 23), quali il mancato conferimento d'incarico di direttore dei lavori di cava, il mancato rinnovo o reintegro delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14, la mancata ottemperanza agli ordini impartiti dagli enti competenti in materia di vigilanza, sicurezza o polizia mineraria, il deposito di materiali non funzionali al progetto di coltivazione; parimenti vengono previste nuove fattispecie da cui consegue l'adozione del provvedimento sanzionatorio di decadenza dell'autorizzazione (articolo 24): il mancato inizio dei lavori di coltivazione entro centottanta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione, il non adeguato sviluppo ai lavori di coltivazione del giacimento secondo il progetto di coltivazione, l'aver posto in essere un comportamento doloso o colposo che non consenta la prosecuzione dell'attività;
- quanto alla disciplina sanzionatoria, per i lavori di coltivazione con estrazione di materiale in difformità dal progetto autorizzato, è disposta sanzione amministrativa commisurata al valore commerciale del materiale scavato in difformità, secondo il criterio posto dalla norma (articolo 28) e comunque in misura non inferiore a 3.000 euro. Viene inoltre introdotta una specifica sanzione per l'asporto del materiale associato in difformità dall'autorizzazione e destinato alle opere di ricomposizione ambientale (articolo 28, comma 5);
- sono previsti contributi per opere e interventi di interesse pubblico nelle aree di cava degradate (articolo 29);
- il Titolo VI - Norme transitorie e finali - dispone, quanto ai procedimenti amministrativi in materia di cava pendenti all'entrata in vigore della nuova legge, l'applicazione delle disposizioni vigenti alla data in cui questi sono sorti (articolo 30). L'articolo 31 disciplina, invece, il regime transitorio da applicarsi all'istruttoria di nuove domande di rilascio di autorizzazione ad attività di cava di sabbia e ghiaia, presentate dalla data di entrata in vigore della nuova legge e fino all'entrata in vigore del PRAC. Dette domande saranno istruite secondo le disposizioni dell'articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016, a tale specifico fine recepite dalla nuova legge. Il comma 2 del medesimo articolo pone tassativi criteri per il rilascio di autorizzazioni per l'attività di cava per l'estrazione di materiali diversi da sabbia e ghiaia, nelle more dell'entrata in vigore del PRAC. E, comunque, in ciascuna delle ipotesi contemplate dall'articolo 31 valgono le prescrizioni dettate per la ricomposizione ambientale dall'articolo 9 della nuova disciplina e, in pianura, alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale, l'inclinazione delle scarpate di cava rispetto al piano orizzontale non può essere superiore a venticinque gradi;
- l'articolo 32 pone disposizioni in materia di coltivazione di trachite nel Parco dei Colli Euganei;
- la clausola valutativa, introdotta dall'articolo 34, consente al Consiglio regionale, destinatario di periodica relazione da parte della Giunta regionale, di verificare lo stato di attuazione della legge ed i risultati da questa prodotti quanto a pianificazione ed ad attività di cava nel territorio regionale.

Sui progetti di legge la Seconda Commissione consiliare ha espresso a maggioranza (favorevoli il presidente Calzavara ed i consiglieri Michieletto e Rizzotto del Gruppo consiliare Zaia Presidente, il consigliere Montagnoli del Gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord, il consigliere Conte del Gruppo consiliare Veneto per l'Autonomia ed il consigliere Giorgetti del Gruppo consiliare Forza Italia; contrari i consiglieri Zanoni e Fracasso del Gruppo consiliare Partito Democratico ed il consigliere Ruzzante del Gruppo consiliare Gruppo Misto - Liberi e Uguali; astenuti i consiglieri Brusco del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle ed il consigliere Bassi del Gruppo consiliare Centro Destra Veneto - Autonomia e Libertà) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”;

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Andrea Zanoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,  
alla nostra Regione serviva una nuova legge in materia di attività di cava al passo coi tempi, dato che l'attuale legge, la 44, risale al 1982.

Nel tempo sono state effettuate una lunga serie di modifiche e integrazioni della legge 44 che, comunque, non erano più sufficienti per affrontare l'attuale situazione ambientale ed economica del nostro territorio.

Con questa proposta di legge si intende quindi abolire una legge regionale vecchia di 36 anni, quindi credo che sia per il nostro Consiglio, per la nostra Regione, una data storica quella di oggi.

Abrogare la legge 44/1982 senza essere riusciti, in 36 anni, a dare attuazione all'articolo 7 di quella legge che prevedeva che entro 150 giorni, ovvero entro cinque mesi, doveva essere approvato il Piano regionale dell'attività di cava, il cosiddetto PRAC, non dà molto lustro alla nostra Regione; in questi 36 anni in Veneto l'attività di cava è stata gestita con misure transitorie, durante quasi quarant'anni, con tutti i limiti che ciò ha comportato.

Ricordo i troppi tentativi andati a vuoto in questo Consiglio per l'approvazione del Piano cave, il PRAC, del 1987, del 2008, più recentemente nel 2014, a dimostrazione di quanto scottante ed esplosiva sia stata la materia cave per la politica della nostra Regione, un vuoto normativo grazie al quale negli anni abbiamo assistito all'utilizzo e alla distruzione di importanti parti del nostro territorio, un uso smodato del capitale naturale della nostra Regione, il suolo, e un uso scriteriato e disordinato di una risorsa non rinnovabile, mancava la pianificazione.

Questo vuoto normativo e pianificatorio ha creato, tra l'altro, il preoccupante fenomeno della realizzazione delle cave sotto falda, ovvero cave che hanno portato a giorno la falda acquifera privandola della difesa naturale (il suolo sovrastante), difesa naturale dai vari fenomeni di inquinamento.

Questo vuoto normativo ha, inoltre, portato anche fenomeni degenerativi come i gravi episodi di corruzione, legati al rilascio di autorizzazioni di cava, con tanto di lingotti d'oro intascati da qualcuno e processi durati diversi anni.

Il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale, esaminato assieme al progetto di legge presentato dal consigliere Conte, dopo mesi di lavoro, in particolare della Sottocommissione Cave, è stato in gran parte modificato e anche radicalmente per quanto riguarda le competenze, mi riferisco, in particolare, a tutte le competenze previste prima in capo alla Provincia e poi trasferite in capo alla Regione; è stato fatto sicuramente un buon lavoro di analisi del testo e di modifiche, alcune positive e migliorative, altre meno.

Come ho avuto modo di esporre in Commissione, questo che andiamo a votare è perciò un testo profondamente diverso nei contenuti rispetto a quello che è stato presentato lo scorso anno ai soggetti interessati nelle audizioni, perciò le parti interessate potevano essere nuovamente consultate nel merito.

Purtroppo ha giocato a sfavore l'attuale contenzioso amministrativo che ci impone di approvare, in tempi brevi, il nuovo Piano regionale per le attività di cava e quindi anche questa nuova legge quadro sulle cave; mi riferisco alle sentenze 47 del 2014, la 1113 del 2016, del Tribunale amministrativo del Veneto, che ha dato ragione al consorzio recupero Valeggio1 fissando il termine ultimo per l'approvazione del piano al 22 marzo 2018.

Ci si trova, perciò, ad approvare questa riforma oltre il tempo limite, con un'accelerazione che non ci consente di coinvolgere pienamente tutte le categorie interessate, Comuni in primis, soprattutto a fronte di alcune modifiche che abbiamo portato in Sottocommissione e in Commissione.

Questo è un punto dolente della riforma che potevamo evitare, non credete sarebbe stato utile dare priorità a questa norma invece che impegnare il Consiglio in sedute fiume per far approvare leggi poi cassate o impugnate per incostituzionalità e di nessuna utilità per i cittadini veneti, come quelle sulla bandiera, quella delle minoranze linguistiche, per non parlare del nomadismo venatorio - con tanto di recidiva - o addirittura delle sanzioni a chi turba i cacciatori e così via?

Forse se partivamo prima con la legge in materia cave era decisamente meglio; per quanto riguarda i principi fondamentali e le finalità della legge non possiamo che essere d'accordo, peccato però che molti di questi principi non trovino una declinazione nell'articolato, finendo per lo scomparire nella legge.

Ciò accade per la questione del riutilizzo dei materiali di recupero, utile per imboccare la strada della tanto auspicata economia circolare e per la tutela delle falde acquifere, pressoché inesistente, prevista solo e timidamente nel Piano regionale di attività di cava che, come sappiamo, questo piano non ha forza di una legge ma è solo un atto amministrativo.

Resta una certa preoccupazione l'aver affidato ai Comuni l'attività di vigilanza e controllo sull'attività di cava prevedendo la sola collaborazione dell'ARPAV; siamo sicuri che i Comuni, spesso di piccole dimensioni con organici di personale sempre più ridotti all'osso, riusciranno a far fronte a un adempimento del genere? Ne dubito seriamente.

Ci sono delle Province che in audizione ci hanno detto, confermando il tutto per iscritto con delle osservazioni, che le loro dotazioni di personale ed economiche non gli consentivano di svolgere appieno i compiti a loro affidati in materia di cave, controlli compresi. Siamo sicuri che un piccolo Comune sarà all'altezza della situazione?

Leggendo e rileggendo le osservazioni pervenute alla Seconda Commissione, gli interventi fatti nelle audizioni delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, dei sindaci, delle associazioni agricole ambientaliste, risulta evidente che sono molte e direi troppe le istanze - soprattutto dei Comuni - alle quali non è stato dato seguito, mentre altre istanze hanno avuto maggiore successo.

È veramente un testo che trova un giusto equilibrio tra l'interesse produttivo ed economico, quello generale della tutela dell'ambiente del paesaggio e della qualità della vita dei cittadini? È un quesito che ci dobbiamo porre. Lo sapremo sicuramente nei prossimi anni con la sua applicazione, ma sicuramente già ora possiamo dire che si può fare di più per dare un maggior più importante ruolo ai Comuni e inserire maggiori tutele ambientali.

Cosa diranno i Comuni quando scopriranno che dovranno essere loro ad occuparsi dei controlli senza avere più l'aiuto delle Province? Sarà sufficiente l'aiuto dell'ARPAV? E cosa diranno tutti quei Comuni che ci avevano chiesto espressamente di mantenere il limite del 3% del territorio agricolo scavabile in legge? Per colmare queste lacune e queste discrepanze abbiamo presentato alcuni emendamenti, che propongo all'attenzione di questo Consiglio, per riequilibrare il testo di questa proposta di legge di riforma del settore delle escavazioni.

Passo ora velocemente ad esaminare l'articolato e la manovra emendativa. La riduzione del consumo al suolo viene solo enunciata all'articolo 1, non trovando poi nell'articolato disposizioni concrete di attuazione; in merito all'articolo 1, che s'intitola "finalità", ritengo sia utile adeguarsi ai principi europei di contenimento del suolo, che prevedono uno stop entro il 2050: perciò dobbiamo puntare allo sfruttamento dei siti esistenti, senza aprire ulteriori cave; questo è previsto nel PRAC, ma nella legge non è previsto. Con la legge si possono aprire nuovi siti di cava.

Non è questo forse quello che vogliamo e che è stato annunciato ripetutamente anche dalla Giunta regionale e confermato dalla Commissione ambiente come il nuovo Piano cave, e perciò perché non inserire in legge questa disposizione?

Abbiamo quindi depositato un emendamento per evitare nuove cave e per inserire lo stop al consumo del suolo entro il 2050, come già abbiamo previsto con la legge 14 del 2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo".

Considerati i gravi problemi che la nostra Regione ha affrontato a causa di cambiamenti climatici, abbiamo proposto un emendamento che prevede anche la limitazione delle emissioni delle sostanze climalteranti; infine, abbiamo previsto un termine certo, sei mesi, entro il quale la Giunta regionale deve emanare gli indirizzi e le linee guida operative.

All'articolo 2 - Attività di Cava, mancano troppe disposizioni necessarie a garantire e a fissare determinati paletti e regole certe per le cave che non devono essere demandate al Piano cave, ovvero a una fonte regolamentare, o comunque secondaria, meglio metterle nella legge. Queste norme devono trovare spazio nella legge per avere più forza ed essere soggette a un regime certo di sanzioni, cosa difficile da fare se le mettiamo nel Piano cave, il PRAC.

Abbiamo presentato degli emendamenti che hanno le seguenti finalità: vietare la realizzazione di nuove cave, ampliare cave esistenti a meno di 500 metri dai siti Rete Natura 2000, le poche aree protette della nostra Regione; ricordo che in Italia siamo il fanalino di coda con 6% circa di territorio protetto, contro la media nazionale del 10% circa; il divieto di portare a giorno le falde freatiche o avvicinarsi a una distanza inferiore ai 2 metri dal livello di massima escursione, attualmente questa è una norma prevista come transitoria nella legge o solo nel Piano cave, sarebbe bene metterla definitiva e inserirla in legge.

Vietare poi gli ampliamenti di siti di cava in presenza di falda freatica, portata precedentemente a giorno, la cosiddetta falda affiorante. Va messo in legge, nel PRAC non è sufficiente. Poi abbiamo previsto un chiaro divieto di estrarre sabbia e ghiaia sotto falda in caso in cui le acque di falda siano contaminate da sostanze perfluoroalchiliche, i cosiddetti PFOA E PFAS, così come auspicato dai Comuni di Trissino ed Arzignano per le attività di cava nell'ambito estrattivo definito Vicenza 2 del Piano cave.

Un emendamento molto importante è quello che prevede la revoca delle autorizzazioni di cava in essere, che prevedono l'estrazione di sabbia e ghiaia sotto falda. Già la legge 44 del 1982 prevedeva questo divieto, ciò perché è chiaro a tutti, già dagli anni '80, quali siano i rischi ambientali connessi a portare a giorno la falda acquifera, a privarla di uno strato di decine di metri che la proteggono dagli agenti inquinanti dell'aria e da atti vandalici criminosi di chi vi può occultare addirittura rifiuti. E' successo, cari colleghi, questa non è una eventualità ma purtroppo è storia, con tanto di processi e anche condanne.

È perciò giunta finalmente l'ora di porre fine a ogni deroga esistente a tutela di una risorsa, l'acqua, sempre più minacciata: penso agli inquinamenti dell'aria, a quelli del suolo e i cambiamenti climatici, con i conseguenti periodi di grave siccità. Non possiamo più attendere, dobbiamo tutelare la falda acquifera subito!

Abbiamo poi previsto un emendamento che stabilisce le distanze dei siti di cava da pozzi per l'approvvigionamento idrico, zone commerciali, residenziali, dalle zone a servizi assimilabili a residenziali; dalle zone di urbanizzazione diffusa, da ville venete, edifici storici e loro pertinenze, corti rurali, zone industriali e discariche di rifiuti.

Queste fasce di rispetto sono utili per tutelare gli altri interessi economici del nostro territorio, i cittadini e la loro qualità della vita, l'acqua potabile, il patrimonio storico del Veneto. Ricordo che quest'ultima disposizione sulla tutela dei monumenti storici, è stata chiesta dal Comune di Verona.

Credo sia una richiesta giusta e condivisibile, ricordo il caso di villa Emo a Fanzolo di Vedelago, nel trevigiano, tra progetti più originali di Andrea Palladio, dove nel 2003 si è rischiato di vedere aperta un'immensa voragine di 575 mila metri quadri, pari a 115 campi trevigiani ai piedi della stessa villa.

Abbiamo poi previsto una disposizione utile a recintare i siti di cava e ad evitare che estranei vi si intromettano con conseguenze a volte drammatiche. Ricordo i recenti suicidi di persone disperate in una cava di Vedelago, l'annegamento di un minorenne sempre in una cava a falda affiorante di Vedelago, l'incidente mortale di un cacciatore in una cava di Paese, solo per citare alcuni casi verificatisi per la mancanza di recinzioni integre.

Tra l'altro la stessa Provincia di Treviso ha chiesto alla Commissione ambiente che queste recinzioni siano realizzate al limite della proprietà di terzi per favorire l'attività di controllo e vigilanza, comprese le verifiche sulle fasce di rispetto.

Abbiamo poi previsto l'inserimento di un articolo apposito, il 2 bis, relativo ad una serie di "Norme per la tutela ambientale nell'attività di cava" utili a salvaguardare l'ambiente, la falda freatica e l'acqua potabile, a diminuire gli inquinanti come le polveri e le emissioni gassose e a tutelare la salute dei residenti, le matrici suolo, acqua e aria e la biodiversità.

Si tratta in realtà di norme che abbiamo già approvato in Commissione Ambiente per il Piano cave che, come dicevo prima, se vogliamo dargli forza di legge le dobbiamo inserire in questo testo.

Ricordo due cose: il Piano Cave è una fonte di regolamentazione secondaria, un atto amministrativo, le sanzioni previste dalla legge oggi in discussione potrebbero non trovare applicazione per violazione di norme previste nel Piano Cave. Perciò torna utile inserire le regole all'interno della legge sulle cave, tutt'al più nel PRAC se vogliamo poi le possiamo anche ripetere.

In merito all'articolo 3, sui "Miglioramenti fondiari" proponiamo di chiamarli "Modifiche fondiari": non sempre un terreno che viene abbassato rispetto ai terreni confinanti di mezzo metro, con tanto di gradino, può essere definito un miglioramento. Inoltre il margine di errore dei mezzi meccanici durante lo scavo è tale da sfiorare facilmente il limite dei 50 centimetri in profondità, pertanto si propone di ridurre tale profondità a 40 centimetri, ovvero consentendo degli scavi che non superino i 4000 metri cubi per ettaro anziché gli attuali 5000 mc.

Abbiamo inserito l'articolo 3 bis per dare anima e corpo ai principi generali, alle finalità dell'articolo 1 relative al risparmio delle risorse. Abbiamo perciò previsto che per l'esecuzione delle opere pubbliche che necessitano di utilizzo di materiali inerti deve essere utilizzata obbligatoriamente almeno una quota del 30 per cento di materiali provenienti dallo smaltimento e dal recupero dei rifiuti inerti prodotti dal settore delle costruzioni, il tutto in sostituzione dei materiali di cava.

Questo per tutelare efficacemente la risorsa sabbia e ghiaia che è una fonte esauribile, avviandosi verso quella che sarà l'economia del futuro, ovvero l'economia circolare.

All'articolo 4 prevediamo la soppressione dei commi 2 e 3.

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che per le cave che non sono di sabbia e ghiaia non si applichi una disposizione del PTRC – Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, che prevede delle importanti tutele.

Ma quali sono le tutele ambientali che non si vogliono applicare e che noi invece riteniamo utile mantenere come previsto dal PTRC?

Il PTRC prevede esattamente:

"2. Non è consentita l'apertura di nuove cave per i materiali del gruppo "A" di cui all'art. 3 della L.R. 44/1982 nelle seguenti aree:

- le aree costiere soggette ad erosione;
- le aree interessate dal piano di utilizzazione della risorsa idrotermale euganea;
- gli ambiti naturalistici di livello regionale;
- le aree interessate dalla presenza di monumenti naturali botanici e geologici individuate ai sensi dell'art. 19 ultimo comma delle presenti norme;
- gli ambiti di interesse storico-culturale, connotati dalla presenza di centri storici, monumenti isolati, ambiti di interesse archeologico, aree interessate dalla centuriazione romana, come individuate nella Tav. 4 del P.T.R.C., manufatti difensivi e siti fortificati, documenti della civiltà industriale, itinerari storici ed ambientali;
- parchi e riserve naturali."

Il comma 3 dell'articolo 3 della proposta di legge in esame prevede invece che non trovino applicazione altre norme del PTRC relative all'attività di cava.

Ecco le disposizioni che non si vuole applicare:

"Fino all'approvazione del P.R.A.C. eventuali autorizzazioni o concessioni vengono rilasciate su parere favorevole di Comuni e Province, anche attivando gli accordi di programma previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Nella redazione degli strumenti urbanistici e nella revisione di quelli vigenti i Comuni interessati prevedono le aree soggette all'attività di cava. Indicano le modalità di coltivazione e il progetto di recupero ambientale, nonché gli oneri di indennizzo da parte del titolare dell'autorizzazione, attraverso una convenzione."

In merito all'articolo 5 proponiamo la soppressione del comma 2 dove si contrappongono in maniera non chiara i contenuti del PRAC a quelli del PTRC.

All'articolo 6 sul PRAC proponiamo due modifiche: una utile a privilegiare il riuso dei materiali equiparabili a quelli di cava e un'altra che preveda la possibilità di inserire nel PRAC delle fasce di sicurezza dalle cave, anche da ville venete, fabbricati storici, corti rurali, pozzi di estrazione dell'acqua potabile e discariche.

Agli articoli 7, 8 e 9 prevediamo altre modifiche di ordine tecnico che saranno illustrate nel dettaglio in fase di discussione degli emendamenti.

All'articolo 11 "Procedimento di rilascio dell'autorizzazione" prevediamo alcune norme utili a dare un ruolo più attivo e qualificante nel processo autorizzativo a comuni e province, troppo penalizzati da questa legge.

Prevediamo che:

- alla conferenza dei servizi partecipino anche i comuni confinanti con il comune dove insiste il sito di estrazione;
- il comune ove insiste il sito estrattivo possa imporre adeguate misure compensative e formulare prescrizioni vincolanti;
- i comuni interessati dagli ambiti di cava previsti dal PRAC alla lettera e) comma 2 dell'articolo 6, nella redazione degli strumenti urbanistici e nella revisione di quelli vigenti possano prevedere le aree soggette all'attività di cava;
- la provincia competente per territorio possa prevedere prescrizioni vincolanti in merito al traffico veicolare generato dall'attività di coltivazione della cava.

Se non approviamo queste norme saranno i cavaatori a decidere dove si fanno le cave in un determinato comune, ma che razza di regolamentazione e pianificazione è mai questa?

In merito all'articolo 14 – Garanzie finanziarie, prevediamo di condizionare l'importo delle fidejussioni anche in merito alle eventuali violazioni in materia di cave accertate a carico del richiedente. Inoltre prevediamo che la Giunta regionale stabilisca anche i criteri per l'aumento della garanzia fideiussoria in funzione ad eventuali violazioni di norme in materia di cave e rifiuti a carico del richiedente.

All'articolo 15 “Modifiche al progetto di coltivazione” prevediamo che eventuali procedure semplificate di autorizzazione di cave non vengano applicate in caso di ampliamenti del sito in termini di superficie e quantità di materiale da estrarre. E' meglio mettere subito dei chiari paletti ed evitare che nel tempo possano esserci delle distorsioni e degli abusi nell'utilizzo di queste procedure semplificate.

All'articolo 19 - Partecipazione ai costi sostenuti dalla comunità locale prevediamo che gli introiti dei comuni da attività di cava siano destinati prioritariamente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza. Inoltre nel caso di opere pubbliche realizzate dal cavatore, previa convenzione, prevediamo che non vi sia lo scomputo totale del contributo da versare al comune altrimenti non rimarrebbe un solo euro destinato ai controlli.

All'articolo 20 prevediamo una disposizione per la trasparenza sui dati dei fondi che i comuni introitano dall'attività di cava, coinvolgendo la Commissione ambiente che dovrà ricevere annualmente una relazione in merito.

All'articolo 22 sulle “Funzioni di vigilanza” prevediamo una disposizione sempre per la trasparenza, sulle attività di vigilanza, controllo e sulle sanzioni elevate dai comuni sull'attività di cava.

All'articolo 23 sulla “Sospensione” introduciamo nuove fattispecie di sospensione e revoca dell'autorizzazione per i seguenti casi:

- deposito di materiali non funzionali al progetto di coltivazione in quantità superiore ai 25.000 metri cubi;
- introduzione nel sito di rifiuti in quantità superiore a 2.500 metri cubi;
- sversamento nella falda affiorante di materiali estranei alla cava.

Purtroppo cari colleghi anche queste fattispecie di violazioni non sono eventualità ma storia vera della nostra regione.

Per gli articoli 24, 25 e 26 proponiamo alcuni emendamenti tecnici per rendere più chiare e di miglior applicazione le norme della legge.

In merito all'articolo 28 sulle “Sanzioni” ristabiliamo le sanzioni minime previste dalla legge 44, che con questa proposta di legge vengono purtroppo diminuite molto considerevolmente per quantità estratte abusivamente fino a 25.000 metri cubi.

Più precisamente questa legge diminuisce di ben 6 volte le sanzioni per gli scavi abusivi fino 5.000 metri cubi e del 50 % le sanzioni per gli scavi da 5.000 metri cubi a 25.000 metri cubi.

Un bel regalo ai cavaatori che non rispettano la legge; era meglio incamerare quei soldi per incentivare e premiare i cavaatori onesti magari nel settore del recupero dei detriti da demolizione.

A poco vale la regola che prevede la ricomposizione ambientale di quanto estratto abusivamente; la regione è piena di cave che dovevano essere ricomposte e che aspettano da decenni.

Perciò con i nostri emendamenti rimoduliamo gli importi delle sanzioni, partendo dai valori previsti dalla legge 44 del 1982 che prevede il sestuplo del valore del materiale estratto abusivamente, calcolato in base al listino prezzi della camera di commercio territorialmente competente.

Prevediamo inoltre delle sanzioni maggiorate per chi non concede l'accesso alla cava degli addetti ai controlli e vigilanza e per chi risulta essere recidivo.

All'articolo 31 proponiamo la soppressione delle deroghe previste alle norme di tutela delle falde freatiche.

Proponiamo l'inserimento dell'articolo 31 bis con il quale ristabiliamo i limiti di destinazione a cava dei terreni agricoli su scala comunale oggi previsti in misura del:

- a) 3 per cento per cave di ghiaia e sabbia;
- b) 5 per cento per cave di argilla;
- c) 4 per cento in caso di compresenza dei suddetti materiali.

Questo articolo era presente anche nell'articolato originario proposto dalla Giunta regionale ma è stato soppresso nel corso dei lavori della Commissione e sottocommissione. Ricordo che questa era una delle richieste più frequenti avanzate in fase di audizione dai sindaci dei comuni del trevigiano e vicentino.

Proponiamo la soppressione dell'articolo 32, ovvero della deroga prevista al Piano Ambientale nel Progetto Tecnico cave del Parco regionale dei Colli Euganei per consentire nuove attività di cave per l'estrazione di trachite.

Signori colleghi e colleghe lasciamo in pace questo territorio già provato da anni di saccheggi e sfruttamenti, lasciamo in pace questo Parco regionale, chi opera nel settore dell'ecoturismo, nell'agricoltura biologica, nel settore dei prodotti tipici dell'agricoltura locale di questo parco non ha bisogno di veder aprire nuovi fronti e tanto meno di incrementi del traffico pesante. Dopo il pericolo scampato delle doppie vie evitiamo il pericolo ruspe ma soprattutto dei mezzi pesanti che mal si conciliano con la viabilità dei colli e con la presenza dei turisti.

Proponiamo la soppressione dell'articolo 33, ovvero di questa nuova impostazione di deleghe alle province a geometria variabile che potrebbe portare il Veneto a viaggiare a velocità diverse a seconda delle province in cui ci si trova, creando anche negli stessi operatori delle difficoltà derivanti da inutili diversità procedurali.

Proponiamo infine nell'articolo 35 “Norma finanziaria” un incremento finanziario utile all'ARPAV per coadiuvare ad esempio i comuni nelle attività di controllo sulle cave.

In conclusione trovo doveroso ringraziare per il lungo lavoro svolto il gruppo di sottocommissione prima e di commissione dopo, in particolare l'avvocato Giachetti la struttura della Seconda Commissione, con a capo la dottoressa Colucci, l'Assessore Bottacin, i funzionari della Regione Antonello e Del Piero, i colleghi di commissione e in particolare di sottocommissione e naturalmente il presidente Calzavara.

Un doveroso ringraziamento va poi alle associazioni di categoria: Confartigianato, CNA, l'Albo dei Cavatori Veneto, Confindustria Veneto, Anepla, poi a Confagricoltura, l'Upi Unione delle Province, Coldiretti, CGIL Veneto, il WWF Veneto, Salviamo il Paesaggio, Italia Nostra Treviso, Legambiente Veneto, i 26 comuni del trevigiano capitanati dal comune di Volpago del Montello, la Città Metropolitana di Venezia, i comuni vicentini di Trissino, Arzignano, Barbarano, Montecchio Maggiore, il comune di Verona, le Province di Treviso e Vicenza e sicuramente altri che ora dimentico.

Li ringrazio per il contributo dato durante le audizioni e anche tramite utili e puntuali osservazioni scritte sui testi in discussione che ci hanno consentito di approfondire a dovere diverse tematiche ed aspetti tecnici della norma.”.

### **3. Note agli articoli**

#### ***Nota all'articolo 2***

Il testo dell'art. 2 del regio decreto n. 1443/1927 è il seguente:

“2. Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.

Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

- a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
- b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
- c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
- d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
- e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:

- a) delle torbe;
- b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
- c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
- d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria.”.

#### ***Nota all'articolo 4***

Per il testo dell'art. 2 del regio decreto n. 1443/1927 vedi nota all'articolo 2.

#### ***Nota all'articolo 5***

Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:

“Art. 24 – Contenuti del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).

1. Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. In particolare:

- a) acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale regionale;
- b) indica le zone e i beni da destinare a particolare tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell'eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali nonché recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele;
- c) indica i criteri per la conservazione dei beni culturali, architettonici e archeologici, nonché per la tutela delle identità storico-culturali dei luoghi, disciplinando le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici;
- d) indica il sistema delle aree naturali protette di interesse regionale;
- e) definisce lo schema delle reti infrastrutturali e il sistema delle attrezzature e servizi di rilevanza nazionale e regionale;
- f) individua le opere e le iniziative o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio, da definire mediante la redazione di progetti strategici di cui all'articolo 26;
- g) formula i criteri per la individuazione delle aree per insediamenti industriali e artigianali, delle grandi strutture di vendita e degli insediamenti turistico-ricettivi;
- h) individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra comuni che interessano il territorio di più province ai sensi dell'articolo 16.

2. I piani regionali di settore approvati dal Consiglio regionale ed i piani di sviluppo delle grandi reti di servizi sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano qualora non alterino i contenuti essenziali della pianificazione territoriale del PTRC. Al fine di restituire un unico quadro pianificatorio e conoscitivo coerente, si provvede agli aggiornamenti cartografici e normativi al PTRC.”.

#### ***Nota all'articolo 10***

Il testo degli artt. 1 e 2 della legge n. 136/2010 è il seguente:

“Art. 1 (Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.



3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

- a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale;
- b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera a);
- c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa di cui al comma 3;
- d) l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione:
  - 1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;
  - 2) che sia adeguata la disciplina di cui all' articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
  - 3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione;
  - 4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa;
  - 5) che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto; che venga comunque prevista la possibilità di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni;
  - 6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l'udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio;
  - 7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;
  - 8) quando viene richiesta la misura della confisca:
    - 8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;
    - 8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;
    - 8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti;
  - 9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;
- b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che:
  - 1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;
  - 2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero;
- c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva, stabilendo che:
  - 1) la revocazione possa essere richiesta:
    - 1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;
    - 1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
    - 1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;
  - 2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione;
  - 3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;
  - 4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all' articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico;
- d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legali;

- e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:
- 1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale;
  - 2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate all'amministratore giudiziario del procedimento di prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresì, a carico del medesimo soggetto, l'obbligo di trasmissione di copia delle relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;
  - 3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e alla destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;
  - 4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, alla vendita, all'assegnazione o alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;
- f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo:
- 1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;
  - 2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;
  - 3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in particolare:
    - 3.1) che i titolari di diritti di proprietà e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano e che all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;
    - 3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;
    - 3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;
    - 3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego;
    - 3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario;
    - 3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;
- g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in particolare:
- 1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;
  - 2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione;
  - 3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata fallita, nonché, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;
  - 4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l'azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario;
  - 5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;
  - 6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello

stesso; che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla liquidazione;

- h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati, prevedendo che la stessa:
- 1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  - 2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;
  - 3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d'imposta, l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;
  - 4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;
- l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.”.

“Art. 2 (Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto stabilito dalla lettera f) del presente comma, delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle imprese interessate;
- b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera a), accertati successivamente alla stipulazione, all'approvazione o all'adozione degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera a);
- c) istituzione di una banca di dati nazionale unica della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa, con previsione della possibilità di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti dall'estero e secondo modalità di acquisizione da stabilirsi, nonché della possibilità per il procuratore nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di dati medesima;
- d) individuazione dei dati da inserire nella banca di dati di cui alla lettera c), dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalità, ad accedervi con indicazione altresì dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad altri elementi idonei a identificare la prestazione;
- e) previsione della possibilità di accedere alla banca di dati di cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale;
- f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione, di cui all' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
- g) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto ai sensi dell' articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi

- contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione, di cui all' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, indipendentemente dal valore economico degli stessi;
- h) facoltà, per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell' articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;
  - i) facoltà per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all' articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;
  - l) previsione dell'innalzamento ad un anno della validità dell'informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto di informativa;
  - m) introduzione dell'obbligo, a carico dei legali rappresentanti degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato l'informazione l'intervenuta modificazione dell'assetto societario e gestionale dell'impresa;
  - n) introduzione di sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera m).
2. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera c) del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.”

#### **Note all'articolo 11**

Il testo degli art. 7 della legge regionale n. 4/2016 è il seguente:

Art. 7 - Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale.

- 1. Nei procedimenti di VIA le autorità competenti si esprimono previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA, istituito dalle stesse in conformità ai rispettivi ordinamenti.
- 2. Il Comitato tecnico VIA è l'organo tecnico-istruttorio che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione.
- 3. Su richiesta dell'autorità competente, il Comitato tecnico VIA assicura il supporto tecnico-scientifico anche in ordine al monitoraggio e al controllo di cui all'articolo 20.
- 4. A tutti i componenti del Comitato tecnico VIA si applicano le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi stabiliti dalla normativa statale e regionale. I componenti esperti del Comitato tecnico regionale VIA di cui al comma 5, lettera f), non possono esercitare attività professionale, neppure in forma associata, nel territorio di competenza del Comitato tecnico VIA, limitatamente alla elaborazione di progetti che siano sottoposti alla procedura di VIA.
- 5. Il Comitato tecnico regionale VIA è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
  - a) dal Direttore di Dipartimento, ovvero dal Direttore di Area ove nominato, di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, titolari delle strutture competenti in materia di tutela dell'ambiente, con funzioni di Presidente;
  - b) dal Direttore della Sezione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , competente in materia di VIA, o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;
  - c) da un rappresentante dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni;
  - d) dal responsabile della struttura provinciale o della Città Metropolitana di Venezia in materia ambientale, territorialmente competente, senza diritto di voto;
  - e) da quattro componenti individuati tra il personale dell'amministrazione regionale, degli enti strumentali regionali o enti del servizio sanitario regionale, esperti di analisi e valutazione ambientale in una delle seguenti materie:
    - 1) pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio e tutela dei beni culturali ed ambientali;
    - 2) tutela delle specie biologiche e della biodiversità, tutela dell'assetto agronomico e forestale;
    - 3) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
    - 4) salute ed igiene pubblica;
    - 5) inquinamento acustico e agenti fisici;
    - 6) diritto ed economia ambientale;
  - f) da sei componenti laureati esperti provvisti di diploma di laurea non triennale di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, in una delle seguenti materie:

- 1) impianti industriali ed analisi dei rischi di incidenti industriali e contenimento degli inquinanti;
- 2) interventi idraulici e modellistica idraulica;
- 3) materie di cui al comma 5, lettera e), numeri da 1 a 6, per le quali non sia stato individuato personale dell'amministrazione regionale e degli enti di cui al medesimo comma 5, lettera e).

6. I sei componenti esperti di cui al comma 5, lettera f), sono nominati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e la designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni, sentita la commissione consiliare competente in materia di ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

7. I componenti esperti di cui al comma 6, decorsi tre anni dalla loro nomina, sono soggetti a verifica da parte della Giunta regionale ai fini della conferma nella prosecuzione dell'incarico sino alla scadenza prevista.

8. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico per l'istruttoria di specifici progetti di particolare complessità, il Presidente del Comitato tecnico VIA può incaricare consulenti esterni, scelti all'interno di un elenco formato dalla Giunta regionale a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica. Sono fatte salve ulteriori modalità di scelta dei consulenti conformi alla normativa in materia di affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni.

9. Il Comitato tecnico provinciale VIA è istituito dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia in conformità ai rispettivi ordinamenti. Nel Comitato è assicurata la presenza del dipartimento provinciale ARPAV nonché quella di esperti in analisi e valutazione ambientale almeno nelle seguenti materie:

- 1) pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
- 2) tutela dei beni culturali ed ambientali;
- 3) tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
- 4) tutela dell'assetto agronomico e forestale;
- 5) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
- 6) salute ed igiene pubblica;
- 7) contenimento degli inquinanti;
- 8) impianti industriali ed analisi dei rischi di incidenti industriali;
- 9) inquinamento acustico e agenti fisici;
- 10) interventi idraulici e modellistica idraulica;
- 11) diritto ed economia ambientale."

Il testo dell'art. 32 della legge n. 69/2009 è il seguente:

"Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui *all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4*. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."

### **Note all'articolo 13**

Il testo dell' art. 39 della legge regionale n. 44/1982 è il seguente:

“Art. 39 - (Commissione tecnica regionale per le attività estrattive)

La Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (Ctrae) è l'organo consultivo della Regione nella materia regolata dalla presente legge.

La Ctrae esprime parere:

- a) nei casi determinati dalle leggi e dai regolamenti in vigore;
- b) ogni qualvolta ne sia richiesta dagli organi statuari della Regione.

La Commissione ha facoltà di presentare alla Giunta regionale proposte di proprie iniziative per l'adeguamento della legislazione vigente nella materia regolata dalla presente legge e della programmazione dell'attività di cava.

Essa è così costituita:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o da un membro della Giunta dallo stesso designato, che la presiede; in caso di assenza del Presidente della Giunta regionale o del membro della Giunta dallo stesso designato, le funzioni di presidente della Commissione sono svolte dal segretario regionale o, in subordine, dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive; in tale ultimo caso la rappresentanza di cui alla lettera l) è assicurata ai sensi dell'ottavo comma;
- b) da n. 7 esperti designati dalla Giunta regionale, di cui uno in materia di beni ambientali, uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in problemi dell'inquinamento dei suoli, uno in materie economiche, uno in urbanistica, uno in diritto minerario;
- c) da n. 3 esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a 1;
- d) da n. 3 rappresentanti rispettivamente dell'Upi, dello Anci e dell'Uncem;
- e) da un rappresentante degli imprenditori designato d' intesa dalle associazioni di categoria;
- f) da un rappresentante delle associazioni protezionistiche di rilevanza nazionale, designato d' intesa dalle stesse;
- g) da n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali;
- h) da un rappresentante dell'Unione regionale veneta delle bonifiche;
- i) dal dirigente del Dipartimento per l'urbanistica e la ecologia;
- l) dal dirigente del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali;
- m) dal dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici;
- n) dal dirigente del Dipartimento per l'agricoltura;
- o) dal dirigente del Dipartimento per le foreste e l'economia montana;
- p) da 3 rappresentanti delle Organizzazioni professionali del settore agricolo.

Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale di categoria direttiva appartenente alla struttura regionale competente, nominato dal segretario regionale competente in materia di attività estrattive;

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti la Commissione.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Ogni componente, che faccia parte della Commissione in rappresentanza di un ufficio regionale, può essere sostituito da un membro dello stesso ufficio, di volta in volta a ciò delegato.

La Commissione viene nominata all'inizio di ogni legislatura con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della stessa e comunque fino alla effettiva sostituzione.

La commissione quando tratta argomenti riguardanti la ricerca, la coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali, è integrata dal dirigente del Dipartimento per la Sanità.

In relazione agli oggetti trattati la Commissione viene integrata dal presidente della Provincia e dal sindaco del Comune interessato o loro delegati.

Per quanto concerne i compensi spettanti ai membri della Commissione si applica la legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 .

I componenti della Ctrae non possono esercitare attività professionale limitatamente ai progetti ed agli elaborati da sottoporsi al parere della medesima Commissione.”.

Il testo dell' art. 6 della legge regionale n. 27/1997 è il seguente:

“Art. 6 - Presentazione delle proposte di candidatura.

1. Entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui devono essere effettuate le nomine o le designazioni, le proposte di candidatura sono presentate:

- a) al Presidente del Consiglio, per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale;
- b) al Presidente della Regione, per le nomine o designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione.

2. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 5 le proposte di candidatura devono essere presentate entro il termine di presentazione stabilito dal medesimo comma 2.

3. Le proposte di candidatura devono indicare:

- a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
- b) il titolo di studio;
- c) un curriculum attestante la professione o l'occupazione abituale, il possesso di eventuali requisiti richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni agli effetti della nomina o della designazione, nonché contenente l'elenco delle cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica ricoperte attualmente o precedentemente.

4. Alla proposta di candidatura è allegata la dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche e integrazioni o di ineleggibilità specifica all'incarico, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico; quest'ultima dichiarazione non è necessaria nel caso di candidature proposte direttamente da cittadini ai sensi del comma 7.

5. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono perentori; le proposte di candidatura pervenute dopo tali termini o prive dei dati e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 non sono prese in considerazione.

5 bis. In deroga a quanto previsto al comma 5 e limitatamente alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 entro dieci giorni dalla data di trasmissione alla competente Commissione consiliare delle proposte di candidatura istruite ai sensi dell'articolo 7.

5 ter. La Commissione consiliare competente provvede ad istruire le proposte di candidatura presentate ai sensi del comma 5 bis.

6. L'iniziativa per la presentazione delle proposte di candidatura spetta ad ogni consigliere regionale, alle associazioni di categoria, agli ordini professionali, alle organizzazioni per la tutela degli interessi diffusi, sempreché con sedi e operatività nel territorio regionale, alle associazioni riconosciute ai sensi delle vigenti leggi regionali, alle associazioni senza fine di lucro comunque costituite.

7. I cittadini in possesso dei necessari requisiti, possono proporre la propria candidatura.

8. Qualora non siano presentate proposte di candidatura nei termini di cui ai commi 1 e 2 o qualora siano presentate in numero inferiore al numero dei soggetti da nominare o designare, fatte salve comunque le candidature presentate, il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari, per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, e il Presidente della Regione, sentito l'assessore competente per materia, per le nomine e designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione, provvedono a formularle corredate dalle indicazioni di cui ai commi 3 e 4.

8 bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nei limiti e con le prescrizioni previste dalla medesima legge, il trattamento dei dati personali indicati nel comma 1 del richiamato articolo 22 afferenti alle cariche di cui all'articolo 10, comma 1, della presente legge e comunque di ogni altro dato personale inerente al curriculum presentato ai sensi della lettera c) del comma 3 del presente articolo.”

#### **Nota all'articolo 20**

Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 322/1989 è il seguente:

“9. Disposizioni per la tutela del segreto statistico.

1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito lo ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.”

#### **Nota all'articolo 23**

Il testo dell'art. 5 bis del decreto legislativo n. 82/2005 è il seguente:

“Art. 5-bis. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche

1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.

3. AgID, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.

4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.”

#### **Nota all'articolo 24**

Per il testo dell'art. 5 bis del decreto legislativo n. 82/2005 vedi nota all'articolo 23.

#### **Nota all'articolo 27**

Per il testo dell'art. 5 bis del decreto legislativo n. 82/2005 vedi nota all'articolo 23.

### **Nota all'articolo 31**

Il testo dell'art. 95 della legge regionale n. 30/2016 è il seguente:

“Art. 95 - Prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava.

1. Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 5 e seguenti della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell'attività di cava” e successive modificazioni ed al fine di concorrere alla valorizzazione delle risorse non rinnovabili del territorio regionale mediante un loro utilizzo razionale anche attraverso il massimo sfruttamento dei giacimenti ed in coerenza con le politiche regionali di riduzione del consumo di suolo sotto il profilo del contenimento della estrazione di sabbie e ghiaie nel territorio, nonché ai fini della tutela del lavoro e delle imprese del settore estrattivo e della migliore gestione dei materiali inerti estratti nel corso della realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, sono definite prime disposizioni di pianificazione regionale delle attività di cava per i materiali del Gruppo A), di cui all'articolo 3, primo comma della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, relativamente a sabbie e ghiaie.

2. È consentito, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, lo stoccaggio e la lavorazione, nelle cave non estinte, di materiali da scavo costituiti da sabbie e ghiaie, provenienti dalla realizzazione delle opere di cui al comma 1, con almeno 500.000 metri cubi di materiale di risulta, ove sussistano le seguenti condizioni:

- a) i materiali sono qualificabili come sottoprodotti ai sensi della vigente normativa;
- b) i materiali conferiti sono equiparabili per tipologia al materiale costituente il giacimento coltivato nella cava.

3. I termini stabiliti per la coltivazione delle cave interessate dal conferimento dei materiali di cui al comma 2 del presente articolo, sono rideterminati in proporzione alla misura del conferimento medesimo.

4. Per un periodo di nove (9) anni non può essere autorizzata l'apertura di nuove cave di sabbia e ghiaia.

5. Sono consentiti i soli ampliamenti di cave di sabbia e ghiaia, non ancora integralmente estinte ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, quali aree di cui all'articolo 5, lettera a) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, nel caso ricorrano le seguenti condizioni:

- a) l'impresa richiedente sia titolare di autorizzazioni di cava per sabbia e ghiaia che, nel complesso, non presentino un volume residuo estraibile superiore a cinquecentomila metri cubi;
- b) il volume in ampliamento non superi, per ciascuna ditta richiedente, cinquecentomila (500.000) metri cubi e, per ciascuna cava, il 50 per cento del volume complessivamente già autorizzato;
- c) per la cava oggetto di ampliamento la autorizzazione sia ancora in essere al momento di presentazione della istanza e la superficie già ricomposta in via definitiva sia superiore al 50 per cento della superficie complessiva di cava già autorizzata, con esclusione dell'area occupata da impianti di lavorazione eventualmente presenti all'interno del sito;
- d) ai fini di cui all'articolo 5, lettere b) e c) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, i volumi autorizzati in ampliamento ai sensi del presente comma 5, non superino complessivamente 8,5 milioni di metri cubi così suddivisi: 4,5 milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Verona e 4 milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Vicenza. Tali previsioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, sono novennali e soggette a revisione almeno ogni tre anni e comunque ogni qualvolta se ne determini la necessità;
- e) il progetto preveda che la porzione in ampliamento raggiunga una profondità analoga a quella già autorizzata, ma comunque mai sottofalda.

6. Per la verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 5, deve essere allegata all'istanza di ampliamento una perizia asseverata da parte di un professionista abilitato.

7. Nel caso di cave contigue appartenenti al medesimo sito estrattivo, allo scopo esclusivo di ottenere una ricomposizione ottimale del sito, può essere presentato un unico progetto congiunto che, fermo restando le quantità autorizzabili di cui al comma 5, lettere b) e d), può prevedere una diversa ripartizione delle quantità in ampliamento tra le singole autorizzazioni.

8. Per i progetti di ampliamento, presentati ai sensi del comma 5 del presente articolo, non si applica il comma 1 dell'articolo 24 della legge 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004” e non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 44, primo comma, lettera b) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e all'articolo 34, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000 e successive modificazioni)”, nonché può essere ridotta la fascia di rispetto di cui all'articolo 44, primo comma, lettera d) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.

9. I progetti di ampliamento presentati ai sensi del comma 5 del presente articolo devono essere sottoposti al procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

10. Ai procedimenti autorizzatori già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

11. Per tutta la durata della coltivazione, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il titolare di autorizzazione di cava di sabbia e ghiaia corrisponde alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una somma pari al 20 per cento di quanto corrisposto al Comune ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.

12. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 11 sono introitate al Titolo 02 “Trasferimenti correnti” - Tipologia 103 “Trasferimenti correnti da imprese” del bilancio di previsione 2017-2019.”.

### **Note all'articolo 36**

Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 32/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Funzioni dell'Agazia.



1. L'ARPAV svolge le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 496/1993 convertito nella legge n. 61/1994, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente relative:

- a) alla prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:
  - 1) acqua;
  - 2) aria, compreso l'inquinamento acustico ed elettromagnetico negli ambienti di vita;
  - 3) suolo;
  - 4) rifiuti solidi e liquidi;
- b) alla radioattività ambientale;
- c) ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modificazioni.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'ARPAV provvede, in particolare, a:

- a) effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico, delle acque e del suolo;
- b) effettuare il controllo della qualità dell'aria, del livello sonoro nell'ambiente, della qualità delle acque superficiali e sotterranee, delle caratteristiche dei suoli;
- c) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici, nonché gestire la rete unica regionale di controllo sulla radioattività ambientale;
- d) effettuare attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, connessi a determinate attività industriali di cui al DPR n. 175/1988 e successive modificazioni;
- d bis) effettuare, su richiesta, attività di supporto tecnico - scientifico funzionale all'esercizio delle attività di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di attività estrattiva;*
- e) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali;
- f) effettuare attività relative alla sicurezza impiantistica, in ambienti di vita;
- g) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti in campo ambientale;
- h) fornire alla Regione e agli enti locali il supporto tecnico-scientifico necessario alle attività istruttorie connesse all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- i) fornire alla Regione e agli enti locali, il supporto tecnico-scientifico necessario all'elaborazione di piani e progetti per la protezione ambientale;
- l) formulare agli enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico, le forme alternative di produzione energetica;
- m) fornire il supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli enti locali per la valutazione di impatto ambientale e per la determinazione del danno ambientale, nonché per la classificazione degli insediamenti produttivi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994;
- n) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteorologiche e radarmeteorologiche;
- n bis) svolgere le funzioni dell'ex Ufficio Idrografico e Mareografico di Venezia in materia di idrografia ed idrologia ed in particolare quelle indicate dall'articolo 22 del DPR 24 gennaio 1991, n. 85 concernente il Servizio tecnico nazionale idrografico e mareografico;*
- o) organizzare e gestire il sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale ed epidemiologico in relazione ai fattori ambientali, ed in particolare sui rischi fisici, chimici e biologici, anche mediante l'integrazione dei catasti e degli osservatori regionali esistenti, in collaborazione con il sistema informativo delle unità locali socio sanitarie e con il Sistema informativo nazionale per l'ambiente (SINA);
- p) realizzare, anche in collaborazione con altri enti ed istituti operanti nel settore, ricerche applicate sui fenomeni dell'inquinamento, sulle condizioni generali dell'ambiente, nonché sulle forme di tutela degli ecosistemi;
- q) promuovere iniziative di ricerca di base ed applicata sulle forme di tutela degli ecosistemi, sui fenomeni, cause e rischi dell'inquinamento, sullo sviluppo di tecnologie pulite e dei prodotti e sistemi di produzione ecocompatibili, sulle applicazioni del marchio di qualità ecologica e del sistema di ecogestione e audit;
- r) collaborare con istituzioni ed enti scientifici nazionali e internazionali secondo le disposizioni di legge e le eventuali convenzioni stipulate con gli stessi e cooperare, per conto della Regione, con programmi di ricerca nazionali e comunitari nelle materie di competenza;
- s) promuovere le attività di formazione, informazione e aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale;
- t) realizzare attività di formazione ed informazione specifica sulle normative tecniche, sugli standard e sulle metodologie relative a misure, rilievi e analisi, anche al fine di acquisire protocolli operativi uniformi;
- u) promuovere l'attuazione della normativa sull'assicurazione di qualità e sulle buone pratiche di laboratorio;
- v) promuovere le attività di educazione ed informazione ambientale dei cittadini.

3. L'ARPAV può inoltre fornire altre attività di consulenza o di verifica dell'attuazione di norme di legge in materia di tutela e protezione ambientale e di prevenzione primaria collettiva, richieste dalla Regione e dagli enti locali, nonché da altri soggetti pubblici e da privati, secondo le modalità di cui all'articolo 6.".

Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 7/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 1 - Disposizioni transitorie in materia di coltivazione e di ricerca di minerali solidi.

1. Fino all'emanazione di una normativa organica regionale, ai permessi di ricerca, alle concessioni e ai provvedimenti relativi alle attività minerarie rilasciati ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. I provvedimenti della Giunta regionale relativi all'attività mineraria costituiscono titolo unico e tengono luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza regionale.

3. I concessionari debbono versare in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno ai comuni interessati, a titolo di contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alle quantità di minerale estratto nell'anno, in conformità agli importi stabiliti dalla Giunta regionale [sentita la Commissione tecnica regionale attività estrattive (CTRAE) di cui all'articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell'attività di cava” e successive modificazioni] e tenuto conto delle somme versate nell'anno a titolo di canone di concessione e imposte regionali sulle concessioni demaniali.

4. Ai materiali associati, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, appartenenti alla seconda categoria di cui all'articolo 2 del medesimo regio decreto, estratti con i lavori di coltivazione mineraria e non utilizzati per la ricomposizione, si applica il contributo di cui all'articolo 20, primo comma, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni con le modalità ivi previste.

5. Le somme versate ai comuni devono essere prioritariamente utilizzate, per la realizzazione di interventi e di opere connesse al ripristino ambientale, alla riutilizzazione delle aree interessate da attività estrattive e alla viabilità.

6. La Giunta regionale determina, aggiornandolo ove necessario, l'ammontare del deposito cauzionale da prestarsi da parte del concessionario a garanzia degli obblighi imposti con i provvedimenti relativi all'attività mineraria.

7. Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 può essere causa di decadenza ai sensi dell'articolo 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

8. Per l'ampliamento delle concessioni, dei cantieri e dei permessi di ricerca esistenti non soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale” la Giunta regionale provvede al rilascio, sentita la CTRAE [e acquisito preventivamente il parere obbligatorio e vincolante delle province, espresso tramite la Commissione tecnica provinciale per l'attività di cava (CTPAC) di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni].

9. Per le richieste di concessione mineraria la cui istruttoria è già iniziata alla data di entrata in vigore della presente legge, il parere vincolante della provincia è espresso in sede di CTRAE.

9 bis. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione di minerali solidi sono esercitate dal comune competente per territorio, d'intesa con la provincia. Nel caso di accertata inerzia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, sentito l'ente interessato lo diffida ad adempiere entro un congruo termine, trascorso il quale, provvede in via sostitutiva.

9 ter. Nei casi di decadenza previsti dagli articoli 9 e 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e nei casi di danno ambientale è fatto obbligo al concessionario di provvedere al ripristino o alla ricomposizione ambientale.

9 quater. La provincia, nelle ipotesi di alterazione ambientale, detta le prescrizioni per il ripristino o la ricomposizione ambientale che deve essere eseguita dal trasgressore. Nel caso di accertata inerzia la provincia provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico del trasgressore. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, la provincia determina anche l'eventuale maggior somma dovuta a titolo di indennità per il danno al paesaggio.

9 quinquies. Nei casi di sopraggiunta scadenza della concessione mineraria è fatto obbligo alla ditta già concessionaria di provvedere al ripristino dei luoghi a proprie spese. In caso di accertata inerzia la provincia provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico della ditta stessa, anche avvalendosi della procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato””.

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione difesa del suolo